



Regione Umbria

Giunta Regionale

Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati



INDICE

Premesse

Modalità applicative della parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006

1. Procedure di comunicazione
2. Misure di prevenzione e indagini preliminari
3. Piano di caratterizzazione
4. Analisi di rischio (AdR)
5. Progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente e relative varianti
6. Controlli
7. Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
8. Conclusione attività
9. Procedimenti avviati antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/06
10. Dematerializzazione
11. Censimento ed anagrafe di siti da bonificare.

Modelli

- A Comunicazione di potenziale contaminazione
- B Trasmissione dati relativi alle indagini preliminari svolte
- C Autocertificazione mancata necessità di bonifica
- D Trasmissione Piano di caratterizzazione
- E Trasmissione documento Analisi di rischio sito specifica
- F Trasmissione Progetto relativo agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa e/o permanente
- G Trasmissione dati relativi all' intervento di bonifica, di messa in sicurezza operativa (MISO), di messa in sicurezza permanente (MISP).
- H Richiesta rilascio di certificazione di cui al comma 2, art.248 del D.Lgs. 152/06
- I Richiesta di chiusura dell' attività di bonifica mediante autocertificazione (art. 249 del D. Lgs 152/06 – Allegato IV, parte IV, caso 1).
- L Richiesta chiusura dell'attività di bonifica



Regione Umbria

Giunta Regionale

Premesse

Le presenti linee guida sono state predisposte in relazione alle specifiche competenze attribuite alle Regioni dall' art. 196 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale".

Scopo del lavoro è quello di disciplinare le procedure in materia di bonifica di siti inquinati di cui all'art. 242 del citato decreto, attraverso la predisposizione di apposita modulistica disponibile anche in formato elettronico presso il sito istituzionale della Regione Umbria.

Quanto sopra anche al fine di uniformare le procedure relative all' attività istruttoria propedeutica all' approvazione dei Piani di caratterizzazione, dell' Analisi rischio sito specifica, dei Progetti operativi di bonifica, di messa in sicurezza operativa e/o permanente, dei Piani di monitoraggio etc., di definire il ruolo delle varie Istituzioni coinvolte nei procedimenti, nonché di dare risposte e informazioni certe all'utenza.

Relativamente a questo ultimo aspetto, le linee guida tengono anche conto del parere legale rilasciato dal competente Servizio Affari Giuridico Legislativi e Istituzionali della Regione Umbria, rimesso in data 22 luglio 2010.

Nelle presenti linee guida si intende per:

- "Soggetto obbligato": il responsabile della potenziale contaminazione e/o il proprietario non responsabile che abbia attivato o intenda attivare, ai sensi degli articoli 245 e 246 del decreto, le procedure di cui all'articolo 242, nonché le Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 250 del decreto medesimo.
- "Decreto": il D.Lgs. 152/06 concernente "Norme in materia ambientale e s.m.i."



Regione Umbria

Giunta Regionale

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA PARTE IV, TITOLO V DEL D. LGS. 152/2006

Gli artt. 242 e 249 del decreto disciplinano le procedure operative ed amministrative rispettivamente ordinarie e semplificate.

Le Conferenze dei Servizi previste dall'articolo 242 del decreto o comunque promosse dalla Regione si svolgono ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 242 del decreto, la Provincia provvede allo svolgimento delle indagini e delle attività istruttorie propedeutiche all'approvazione dei Piani di caratterizzazione, dell' Analisi di rischio sito specifica, dei Progetti operativi degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa e/o permanente, nonché dei Piani di monitoraggio, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA e coordinandosi con le altre Amministrazioni.

A tal fine la Provincia trasmette alla Regione le relazioni istruttorie con motivato parere specificando in apposita sezione l'elenco dei pareri necessari per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, intese e nulla osta da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi.

Le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi, presentano i pareri di propria competenza finalizzati alla realizzazione e alla gestione delle attività previste nel Piano di caratterizzazione, nel Progetto operativo di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente.

Eventuali proroghe richieste dal soggetto obbligato per l' esecuzione degli interventi previsti nei Progetti e/o nei Piani autorizzati, vengono rilasciate, qualora ne ricorrano le condizioni, dalla Regione, previa acquisizione di apposito parere da parte di tutti i soggetti convocati in Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione degli elaborati stessi.

Nel caso in cui le segnalazioni previste dall'art. 244 del decreto siano effettuate da ARPA, quest'ultima può, tramite le sue Sezioni Territoriali, coordinandosi con la Provincia, effettuare autonomamente, indagini finalizzate all'individuazione del Responsabile dell'inquinamento .



1. Procedure di comunicazione

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, di cui all'articolo 242, comma 1 del decreto, il soggetto obbligato attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di cui all'articolo 304, comma 1 del decreto stesso.

Ai sensi dell'articolo 304, comma 2 del decreto il soggetto obbligato effettua la comunicazione dell'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione, al Prefetto utilizzando il **Modello A** e allegando la documentazione nello stesso prevista; in aggiunta a tali Soggetti, si ritiene necessario inviare detta comunicazione anche alla ASL e all'ARPA competenti per territorio. Qualora la comunicazione sia inviata esclusivamente ai soggetti di cui all'art.304 comma 2, la Regione provvederà ad inviare la stessa anche all' ASL e all'ARPA competenti per territorio.

Nel caso di eventi, avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto, che si manifestino successivamente a tale data, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato effettua la comunicazione di cui all'articolo 242, comma 11 del decreto utilizzando il **Modello A** e allegando, oltre alla documentazione ivi prevista, il piano di caratterizzazione del sito.

Le pubbliche Amministrazioni e ARPA che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 244 del decreto, al Comune, alla Provincia, alla Regione, utilizzando il **Modello A**; in aggiunta a tali Soggetti, si ritiene necessario inviare detta comunicazione anche al Prefetto alla ASL e all'ARPA competenti per territorio. Qualora la comunicazione sia inviata esclusivamente ai soggetti di cui all'art.304 comma 2, la Regione provvederà ad inviare la stessa anche all' ASL e all'ARPA competenti per territorio.

Nel caso in cui l'area ricada in un sito di interesse nazionale (SIN), la notifica deve essere inoltrata anche al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi del comma 4 dell'articolo 252 del decreto.



2. Misure di prevenzione e indagini preliminari

Attuate le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, il soggetto obbligato svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto di potenziale inquinamento e, una volta acquisiti i dati li comunica immediatamente utilizzando il **Modello B**.

Qualora l'indagine preliminare accerti il mancato superamento delle CSC, il soggetto obbligato inoltra apposita autocertificazione a tutti i soggetti destinatari della comunicazione iniziale utilizzando il **Modello C** e la documentazione nello stesso prevista entro 48 ore dalla comunicazione di cui al punto precedente.

Le indagini per la verifica del non superamento delle CSC devono essere svolte in contraddittorio con le Sezioni Territoriali di ARPA che devono essere messe in condizione di partecipare alle stesse, mediante comunicazione anticipata della data di esecuzione dei campionamenti.

ARPA, tramite le proprie Sezioni Territoriali, preleva i campioni che ritiene opportuno controllare per le effettuazione delle conseguenti analisi in contraddittorio.

I risultati delle analisi devono essere inviate a Comune, Provincia e Regione nonché alla Ditta interessata, corredati del relativo commento sul superamento o meno delle CSC.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico delle Sezioni Territoriali di ARPA, procede alla verifica di tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate dal soggetto obbligato.

Il soggetto obbligato è tenuto a coordinarsi con l'autorità competente e con ARPA al fine di favorire le attività di verifica e controllo.

La Provincia, acquisita la dichiarazione di autocertificazione, comunica a tutti i soggetti di cui al comma 2 del precedente punto 1, gli esiti dei controlli effettuati.

Nel caso di valori delle CSC ricomprese tra quelli delle colonne A e B Tab. 1 allegato 5 alla parte IV Titolo V del decreto, qualora si modifichi la destinazione d'uso del sito in relazione alla quale è stata prodotta l'autocertificazione, (da industriale a residenziale, verde pubblico, agricolo) deve essere riavviata, previa comunicazione da parte del Comune al soggetto obbligato, la procedura prevista dall'articolo 242 del decreto.

Qualora, nonostante gli interventi di messa in sicurezza adottati, le indagini preliminari eseguite confermino il superamento delle CSC, il soggetto obbligato procede secondo quanto previsto dall'articolo 242 o, qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2 dell'art.242 del decreto, emerga che trattasi di aree di ridotte dimensioni (sino a mq 1000), secondo quanto previsto dall'articolo 249 del decreto (allegato 4 alla parte IV, secondo e terzo caso)



Regione Umbria

Giunta Regionale

3. Piano di caratterizzazione

Il Piano di caratterizzazione (Piano) deve contenere tutte le informazioni necessarie per pervenire alla redazione di un progetto d'intervento realizzabile ed economicamente sostenibile.

Il soggetto obbligato presenta il Piano al Comune, alla Provincia, alla Regione, corredato di tutta la documentazione occorrente per l'espressione dei pareri, da parte degli Enti interessati, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione degli interventi in esso previsti, utilizzando il **Modello D** e la documentazione nello stesso riportata.

Si ritiene necessario inviare detto Piano anche alla ASL e alle Sezioni Territoriali di ARPA competenti per territorio

Il Piano deve essere predisposto e realizzato nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 2 alla parte IV del decreto.

La Provincia, acquisito il Piano nella sua completezza, sentite le Sezioni Territoriali di ARPA, predispone il documento istruttorio e lo trasmette alla Regione entro 20 giorni dalla sua acquisizione.

Detto documento, corredato da motivato parere, deve contenere, in apposita sezione, l'elenco dei pareri necessari per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, intese e nulla osta da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi.

Qualora durante la redazione del documento istruttorio, la Provincia ravvisi la necessità di acquisire documentazione integrativa, questa viene richiesta nel termine di 20 giorni dalla presentazione del Piano e detta richiesta costituisce interruzione dei termini di cui al comma 3 dell'art.242 del decreto.

La Regione entro i successivi 10 giorni convoca la Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'articolo 242 del decreto e autorizza il Piano.

Le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi, devono presentare i pareri di propria competenza finalizzati alla realizzazione e alla gestione delle attività previste nel Piano di caratterizzazione.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa, a cura della Regione, al soggetto obbligato, nonché agli altri soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il soggetto obbligato è tenuto all'effettuazione delle indagini previste nel Piano di caratterizzazione autorizzato, nel rispetto dei termini e con le modalità e le prescrizioni disposte nello stesso provvedimento autorizzativo.

A tal fine, il soggetto obbligato comunica alle Sezioni Territoriali di ARPA e alla Provincia, con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini.

ARPA, tramite le proprie Sezioni Territoriali, preleva i campioni che ritiene opportuno controllare per l'effettuazioni delle conseguenti analisi in contraddittorio .



4. Analisi di Rischio (AdR)

Nel caso in cui, sulla base degli esiti della caratterizzazione del sito, risulti confermato il superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso, il soggetto obbligato è tenuto a presentare, entro sei mesi dall'autorizzazione del Piano di caratterizzazione, il documento di Analisi di Rischio sito specifica (AdR) alla Regione, alla Provincia, al Comune, secondo i contenuti previsti dall'articolo 242, comma 4 del decreto.

Si ritiene necessario inviare detto documento anche alla ASL e alle Sezioni Territoriali di ARPA competenti per territorio

L'AdR deve essere predisposta nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1, parte IV del decreto, nonché dei criteri metodologici predisposti da ISPRA.

In sede di Conferenza dei Servizi, indetta per autorizzare il Piano di Caratterizzazione, è fissata la data dell'incontro da effettuare con il soggetto obbligato al fine di concordare i criteri da adottare per la redazione dell'AdR.

Tali criteri sono definiti congiuntamente con Provincia, ARPA, tramite le proprie Sezioni Territoriali, ASL e soggetto obbligato.

Il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere alla Regione, alla Provincia, al Comune i risultati inerenti all'AdR svolta, trasmettendo il **Modello E** e la documentazione nello stesso prevista.

La Provincia, acquisito il documento di AdR nella sua completezza, predispone il documento istruttorio avvalendosi delle Sezioni Territoriali di ARPA.. Tale documento dovrà essere sottoposto a verifica in contraddittorio tra Provincia, ARPA e soggetto obbligato e dovrà essere trasmesso alla Regione entro 45 giorni dal ricevimento del documento di AdR.

Il documento istruttorio, corredato da motivato parere, deve contenere, in apposita sezione, l'elenco dei pareri necessari per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, intese e nulla osta da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi.

Qualora durante la redazione del documento istruttorio, la Provincia ravvisi la necessità di acquisire documentazione integrativa, questa viene richiesta nel termine di 45 giorni dalla presentazione del documento di AdR e detta richiesta costituisce interruzione dei termini di cui al comma 4 dell'art.242 del decreto.

La Regione entro i successivi 15 giorni convoca la Conferenza dei Servizi di cui al comma 4 dell' articolo 242 del decreto e approva l' AdR.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Se i risultati dell'AdR dimostrano che la concentrazione dei contaminanti sul sito è inferiore alle CSR, la Regione, nell'ambito dell'approvazione del documento di AdR, dichiara conclusa l'attività.

In tal caso, può prescrivere lo svolgimento di un eventuale piano di monitoraggio, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 242 del decreto.

Nel caso in cui si modifichino le condizioni antropiche – ambientali, nelle aree limitrofe al sito o la destinazione d'uso del sito stesso, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'AdR, il soggetto obbligato deve elaborare una nuova AdR con i nuovi parametri di input.

Qualora i risultati dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti nel sito sia superiore alle CSR, il soggetto obbligato è tenuto a presentare il Progetto di bonifica del sito alla Regione, alla Provincia, al Comune.

La Regione, con le modalità di cui al successivo capitolo 11, provvede all'inserimento del sito nell'anagrafe di cui all'articolo 251 del decreto e ne dà comunicazione al Comune e all'Ufficio Tecnico Erariale.

Il Comune riporta tale situazione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Il Comune è altresì obbligato a comunicare alla Provincia qualsiasi modifica delle condizioni antropiche - ambientali nelle aree limitrofe al sito o la destinazione d'uso del sito stesso.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso di procedure semplificate.



Regione Umbria

Giunta Regionale

5. Progetto Operativo degli interventi di bonifica e Messa in Sicurezza Operativa o Permanente e relative varianti.

Qualora gli esiti della procedura dell'AdR dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai valori delle CSR, il soggetto obbligato è tenuto a presentare alla Regione, alla Provincia, al Comune il Progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 7 del decreto, nonché dall'Allegato 3 - parte IV, Titolo V, utilizzando il **Modello F** e la documentazione nello stesso prevista.

Si ritiene necessario inviare detto Progetto anche alla ASL e alle Sezioni Territoriali di ARPA competenti per territorio.

Nel caso di procedure semplificate per aree contaminate di ridotte dimensioni, i tempi di presentazione del progetto di bonifica di cui al 3° caso dell'allegato 4 parte IV al decreto sono gli stessi di quelli previsti dall'art. 242 del decreto.

Ai fini dell'approvazione del Progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, la Provincia, acquisito il Progetto nella sua completezza, sentite le Sezioni Territoriali di ARPA, predispone il documento istruttorio e lo trasmette alla Regione entro 45 giorni dalla sua acquisizione.

Il documento istruttorio, corredato da motivato parere, deve contenere, in apposita sezione, l'elenco dei pareri necessari per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, intese e nulla osta da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi.

La Regione entro i successivi 15 giorni convoca la Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'articolo 242 del decreto e approva il Progetto operativo autorizzando i necessari interventi attuativi e dettando al contempo i termini per l'esecuzione dei lavori e le ulteriori eventuali prescrizioni.

Le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi, devono presentare i pareri di propria competenza finalizzati alla realizzazione e alla gestione delle attività previste nel Progetto operativo di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente.

Copia del provvedimento di approvazione del Progetto è trasmessa, a cura della Regione, al soggetto obbligato e a tutti i soggetti e le altre Amministrazioni Pubbliche invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il soggetto obbligato rilascia, a favore della Regione, e comunque prima dell' inizio dell'intervento, apposita garanzia finanziaria nella misura del 50 per cento dell'importo del Progetto, a tal fine il soggetto obbligato deve dimostrare che detta garanzia è stata rilasciata

o da Intermediari assicurativi iscritti al registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (registri ISVAP) o da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco gestito dalla Banca d'Italia.

Eventuali varianti al progetto operativo sono approvate secondo le procedure previste per l'approvazione del Progetto originario.

Ferma restando l'unicità del Progetto operativo di bonifica, lo stesso può essere articolato in lotti funzionali, purché tale scelta sia tecnicamente e scientificamente possibile e ciò sia espressamente dimostrato dal soggetto obbligato.

L'articolazione del progetto in lotti funzionali è approvata in Conferenza dei Servizi e la garanzia finanziaria da prestare deve essere in ogni caso riferita al costo dell' intero Progetto.

I dati relativi all'intervento di bonifica, di messa in sicurezza operativa (MISO) o di messa in sicurezza permanente (MISP) sono trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Comune, alle Sezioni Territoriali di ARPA e alla ASL competenti per territorio trasmettendo il **Modello G** e la documentazione nello stesso prevista.

Il soggetto obbligato comunica alle Sezioni Territoriali di ARPA e alla Provincia, con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi, la data ed il luogo di effettuazione dei campionamenti finalizzati all'accertamento dell'avvenuta bonifica.

ARPA, tramite le proprie Sezioni Territoriali, preleva i campioni che ritiene opportuno controllare per l'effettuazioni delle conseguenti analisi in contraddittorio .

La Provincia, avvalendosi delle Sezioni Territoriali di ARPA, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica a conclusione degli interventi.



6. Controlli

La Provincia vigila sull' attuazione dell'intervento di bonifica.

La Provincia, con il supporto tecnico delle Sezioni Territoriali di ARPA, qualora necessario, effettua controlli ai sensi dell'articolo 248 del decreto.

Gli eventuali controlli sanitari, in relazione allo specifico mandato normativo, sono di pertinenza delle ASL competenti per territorio (esempio: controlli su fonti di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano, in collaborazione con ARPA, quelli relativi alla catena alimentare sia di natura agricola che zootecnica e i controlli in ambiente confinato).

Per gli interventi relativi all'attività di caratterizzazione, i controlli devono riguardare tutte le matrici ambientali coinvolte nel fenomeno di inquinamento. Tutti i controlli devono interessare le modalità di esecuzione dell'intero processo di caratterizzazione e la verifica dei risultati analitici.

In merito alla verifica ed al controllo dei risultati analitici gli stessi devono essere commisurati alla complessità dell'intervento e comunque effettuati in misura non inferiore al 10 per cento dei campionamenti eseguiti.

Ai fini del campionamento si precisa che per ogni matrice indagata il campione deve essere suddiviso in due aliquote; una per le analisi da condurre ad opera dei soggetti privati; una per l'archivio a disposizione dell'Ente di controllo. L'eventuale terza aliquota, quando richiesta, deve essere confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di controllo, sigillando il campione che verrà firmato dagli addetti incaricati e verbalizzando il relativo prelievo.

L'aliquota per l'archivio verrà conservata a temperatura idonea sino all'esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell' Ente di controllo.

La Provincia, alla conclusione dei lavori previsti dal Progetto di MISP o MISO, nelle more della certificazione di avvenuta bonifica attesta l'avvenuto completamento dei lavori e la conformità degli stessi ai Progetti approvati.

Per gli interventi di messa in sicurezza operativa e permanente la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico delle Sezioni Territoriali di ARPA, qualora necessario, assicura che siano effettuati i controlli sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, con cadenza almeno biennale.



Regione Umbria

Giunta Regionale

7. Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente

Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 248 del decreto, il soggetto obbligato inoltra alla Provincia apposita richiesta utilizzando il **Modello H** e la documentazione nello stesso prevista.

La certificazione di avvenuta bonifica, sulla base della relazione tecnica predisposta dalle Sezioni territoriali di ARPA, è rilasciata dalla Provincia entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta.

La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.



Regione Umbria

Giunta Regionale

8. Conclusione delle attività.

La conclusione delle attività di cui agli artt. 242 e 249 del decreto sarà formalizzata a cura della Regione con apposito atto amministrativo, su specifica richiesta da parte del soggetto obbligato da effettuarsi mediante trasmissione del **Modello I** e/o del **Modello L** corredati della documentazione nello stesso prevista.

E' fatto salvo il caso di cui al comma 2 dell'art. 242 del decreto la cui chiusura delle attività spetta alla Provincia.

La Regione comunica al Comune la conclusione delle attività.

Il Comune riporta le informazioni fornite dalla Regione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografie e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Analoga comunicazione di conclusione delle attività viene inoltrata all' Ufficio Tecnico Erariale.



Regione Umbria

Giunta Regionale

9. Procedimenti avviati antecedentemente all' entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006

I progetti definitivi approvati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto, ai sensi del D. M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni), per i quali non è stata effettuata la richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica prevista dall'articolo 265, comma 4 del decreto stesso, si concludono secondo la disciplina vigente alla data di approvazione dei progetti medesimi.

In tutti gli altri casi si applica la disciplina prevista dall' art. 242 del decreto.



Regione Umbria

Giunta Regionale

10. Dematerializzazione

Tutte le comunicazioni di cui ai punti precedenti, qualora possibile, devono essere inviate ai soggetti interessati in formato digitale PDF.

Tutti gli elaborati tecnici devono obbligatoriamente pervenire anche in formato digitale PDF.



Regione Umbria

Giunta Regionale

11.Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare

ARPA Umbria, predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica che deve contenere:

- L'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi,
- L'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

A tal fine le Province comunicano ogni sei mesi ad ARPA le informazioni necessarie per la predisposizione dell'elenco di cui sopra.

ARPA Umbria trasmette alla Regione l'elenco dei siti oggetto di bonifica raggruppando gli stessi sulla base delle Liste di cui alla L. R. 13 maggio 2009 n°11.

Detta trasmissione avviene a cadenza annuale.

La Regione provvede ad approvare il Censimento e l'anagrafe dei siti da bonificare così come sopra predisposto.

Ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art.251, la Regione, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, in caso di inadempienza del soggetto obbligato, si avvale del Comune territorialmente competente e, qualora lo stesso non provveda, della Provincia.